

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

**Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti
le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
e sul relativo rendiconto**

del 2 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 1 della legge del 23 dicembre 2011¹ sul CO₂ e 58 capoverso 2 della legge del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea in combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e unità di rilevamento

¹ La presente ordinanza disciplina il rilevamento di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018, e il relativo rendiconto.

² La presente ordinanza segue la definizione di aeromobile data dall'ordinanza del 14 novembre 1973⁴ sulla navigazione aerea.

³ I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell'allegato 1.

Art. 2 Responsabile del rilevamento

¹ L'operatore dell'aeromobile (operatore) è responsabile del rilevamento dei dati.

² Se non è possibile stabilire l'operatore, è considerato tale il proprietario dell'aeromobile.

Art. 3 Voli che sottostanno all'obbligo di rilevamento

¹ Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse sui voli seguenti:

- a. i voli interni in Svizzera;

RS ...

- ¹ RS 641.71
- ² RS 748.0
- ³ RS 172.010
- ⁴ RS 748.01

- b. i voli dalla Svizzera verso Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE);
- c. i voli dall'aerodromo di Basilea-Mulhouse verso Paesi membri dello SEE che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 1949⁵ relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico;
- d. i voli dall'aerodromo di Basilea-Mulhouse verso la Svizzera che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico.

² Non devono essere rilevati i dati concernenti i voli seguenti:

- a. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo e ministri di governo, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;
- b. i voli militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;
- c. i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza;
- d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 1944⁶ relativa all'aviazione civile internazionale;
- e. i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;
- f. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere una licenza di pilota o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo e tali voli non siano destinati al trasporto di passeggeri o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;
- g. i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica;
- h. i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
- i. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg;
- j. i voli di un operatore commerciale che su tre quadrimestri consecutivi effettua, in ogni quadrimestre, meno di 243 voli ai sensi del capoverso 1 o i voli

⁵ RS 0.748.131.934.92

⁶ RS 0.748.0

di un operatore le cui emissioni complessive annuali sono inferiori a 10 000 t di CO₂;

- k. i voli di un operatore non commerciale, purché egli, con voli ai sensi del capoverso 1, non superi annualmente 1000 t di emissioni di CO₂.

³ Le eccezioni di cui al capoverso 2 lettere j-k non valgono per gli operatori che nel 2016 sottostavano al sistema europeo di scambio di quote di emissioni.

⁴ Per l'attribuzione dei voli ai quadrimestri di cui al capoverso 2 lettera j fa stato l'ora locale al momento del decollo.

⁵ La decisione concernente il raggiungimento o il superamento delle soglie di emissione di cui al capoverso 2 lettere j-k si fonda su una valutazione realistica del carburante consumato da tutti i voli che entrano in linea di conto per il 2016.

Art. 4 Piano di monitoraggio

¹ L'operatore elabora un piano per il rilevamento dei dati e il relativo rendiconto (piano di monitoraggio). A tale scopo utilizza il modello⁷ messo a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² Nel piano di monitoraggio figurano i dati di cui all'allegato 2 numero 1.2.

Art. 5 Esame del piano di monitoraggio

¹ L'operatore sottopone il piano di monitoraggio all'esame dell'UFAM entro il 30 settembre 2017.

² L'UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio che considera insufficiente.

Art. 6 Modifiche rilevanti per il piano di monitoraggio

¹ L'operatore informa immediatamente l'UFAM in caso di modifiche che comportano adattamenti del piano di monitoraggio presentato.

² Se lo statuto dell'operatore cambia, il piano di monitoraggio deve nuovamente essere sottoposto all'esame dell'UFAM.

Art. 7 Rapporto di monitoraggio

¹ L'operatore rileva conformemente al piano di monitoraggio le tonnellate-chilometro percorse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e le presenta in un rapporto di monitoraggio. A tale scopo utilizza il modello⁸ messo a disposizione dall'UFAM.

² Nel rapporto di monitoraggio figurano i dati di cui all'allegato 2 numero 2.

⁷ Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni

⁸ Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni

Art. 8 Verifica del rapporto di monitoraggio

¹ L'operatore sottopone il rapporto di monitoraggio a un organismo di controllo.

² La verifica deve essere eseguita secondo quanto stabilito dall'allegato 3 numeri 1-3.

³ L'organismo di controllo deve rispettare i requisiti di cui all'allegato 3 numero 4.

Art. 9 Inoltro e esame del rapporto di monitoraggio

¹ L'operatore sottopone il rapporto di monitoraggio verificato all'esame dell'UFAM entro il 31 marzo 2019.

² Se la verifica dà adito a dubbi circa l'esattezza del rapporto di monitoraggio, l'UFAM può, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento, correggere il numero di tonnellate-chilometro.

Art. 10 Archiviazione e trattamento dei dati

¹ Nel periodo compreso fra 3 e 5 anni dopo l'ultimo trattamento dei dati, l'UFAM li propone all'Archivio federale. Fino all'archiviazione, i dati sono conservati al sicuro e trattati con confidenzialità.

² L'UFAM trasmette i dati che ha ricevuto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), per quanto essi siano necessari ad applicare misure di limitazione dei gas serra nel traffico aereo. Ai dati archiviati sono applicate le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ L'operatore che inoltra dati falsi è punito ai sensi dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

² L'UFAC commina una multa disciplinare fino a 5000 franchi all'operatore che infrange in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 12 Esecuzione

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza.

² L'UFAC appoggia l'UFAM nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare per stabilire i voli di cui è necessario rilevare i dati e per esaminare i piani e i rapporti di monitoraggio.

Art. 13 Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati della presente ordinanza per garantirne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 1 cpv. 3)

Regole di calcolo

1 Calcolo delle tonnellate-chilometro

Le tonnellate-chilometro sono calcolate secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro [tkm] = rotta aerea [km] x carico utile [t].

2 Definizioni

- 2.1 La rotta aerea è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo, sommata a un fattore fisso di 95 km.
- 2.2 Il carico utile è la massa totale trasportata, comprendente merci, posta, passeggeri e bagagli.

3 Calcolo del carico utile

Per calcolare il carico utile vale quanto segue:

- 3.1 il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, dedotto l'equipaggio.
- 3.2 L'operatore può applicare:
 - a. la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento; o
 - b. un valore standard pari a 100 kg per passeggero con il relativo bagaglio imbarcato.

Rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro e relativo rendiconto: piano e rapporto di monitoraggio

1 Piano di monitoraggio

- 1.1 Il piano di monitoraggio garantisce che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati siano registrati in modo completo e che i dati da rilevare per i singoli voli siano definiti con precisione.
- 1.2 Nel piano di monitoraggio figurano le informazioni seguenti:
 - 1.2.1 le indicazioni necessarie a identificare l'operatore;
 - 1.2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;
 - 1.2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili e di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati;
 - 1.2.4 una descrizione del rilevamento e del trattamento dei dati;
 - 1.2.5 una descrizione del metodo per determinare le tonnellate-chilometro dei singoli voli.

2 Rapporto di monitoraggio

Nel rapporto di monitoraggio figurano le informazioni seguenti:

- 2.1 le indicazioni necessarie a identificare l'operatore;
- 2.2 le indicazioni necessarie a identificare l'organismo di controllo incaricato di verificare il rapporto di monitoraggio;
- 2.3 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;
- 2.4 una descrizione e una spiegazione delle eventuali deroghe al piano di monitoraggio cui si riferisce il rapporto;
- 2.5 la somma di tutte le tonnellate-chilometro dei voli per i quali occorre rilevare i dati e che sono stati effettuati dall'operatore nel 2018;
- 2.6 per ogni coppia di aerodromi:
 - 2.6.1 il codice ICAO⁹ dell'aerodromo,
 - 2.6.2 la rotta aerea,
 - 2.6.3 il numero di voli per i quali occorre rilevare i dati,
 - 2.6.4 il numero di passeggeri e il carico utile trasportato,
 - 2.6.5 le tonnellate-chilometro.

⁹ International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile); www.icao.int

Allegato 3
(art. 8 cpv. 2 e 3)

Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all'organismo di controllo

1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 2 numero 2. In particolare, garantisce che i dati consentano di determinare le tonnellate-chilometro.
- 1.2 L'operatore consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e ai documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare, chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

- 2.1 L'organismo di controllo deve accertarsi che siano considerati solo i voli:
 - a. di cui è responsabile l'operatore;
 - b. che sono stati concretamente effettuati; e
 - c. per i quali occorre rilevare dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore a Eurocontrol o ad altre fonti.
- 2.3 L'organismo di controllo verifica che il carico utile dichiarato dall'operatore corrisponda ai relativi dati utilizzati dall'operatore.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità delle indicazioni e dei dati forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento applicato per ridurlo (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio risponde ai requisiti della presente ordinanza e nel quale devono figurare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

4 Requisiti posti all'organismo di controllo

- 4.1 Per la verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
- a. l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁰ sull'accREDITAMENTO e la designazione, oppure
 - b. il regolamento (CE) n. 765/2008¹¹ e il regolamento (UE) n. 600/2012¹².
- 4.2 L'organismo di controllo è indipendente dall'operatore e svolge i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 L'organismo di controllo dispone di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro percorse da aeromobili e conosce le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 L'organismo di controllo conosce tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

¹⁰ **RS 946.512**

¹¹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218 del 13.8.2008, p. 30.

¹² Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, p. 1.